

Statuto dell'Associazione Culturale

"Tersicorea"

Titolo I Costituzione, Finalità, Durata

Art. 1 – Denominazione

E' costituita con sede in Cagliari Via Nazario Sauro n° 6, l'Associazione Culturale denominata "TERSICOREA" "Centro di formazione e diffusione per una nuova pedagogia della danza e del teatro; successivamente e solo dopo l'iscrizione al RUNTS utilizzerà l'acronimo ETS Ente del terzo Settore.

Art. 2 – Finalità

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse Culturale generale.

L'associazione persegue le proprie finalità in particolare alla promozione dell'Arte contemporanea, della Cultura e dello Spettacolo in tutte le sue forme ed espressioni.

- **Circuitazione e mobilità, di artisti emergenti**, creando una rete di connessione con il territorio nazionale e internazionale, per incentivare cicli produttivi complessi (dalla ospitalità, scambio e distribuzione alla promozione, dalla ricerca alla produzione, dalla formazione del pubblico alla formazione professionale), attraverso la sperimentazione dei linguaggi dell'arte contemporanea, delle opere coreografiche e dell'arte performativa al fine di favorire la produzione artistica contemporanea, agevolare la cooperazione nazionale e internazionale tra artisti e operatori, rafforzare la capacità dei settori culturali e creativi di operare a livello transnazionale e internazionale;
- **Programmazione**, attraverso l'investimento sulle progettualità creative e l'organizzazione di progetti di spettacolo dal vivo, formazione professionale, seminari, produzione e coproduzione, residenze artistiche per lo sviluppo di progetti pluriennali;
- **Formazione professionale** nel settore della danza contemporanea, attraverso corsi, laboratori, master class e residenze artistiche, sia nella propria sede operativa che interventi didattici / laboratoriali all'interno delle scuole di ogni ordine e grado;
- **Produzione**, attraverso progetti basati sulla valorizzazione delle eccellenze e sul potenziamento di nuovi flussi di scambio culturale, per incentivare una nuova forma di pedagogia della danza;
- **Ospitalità**, attraverso il sostegno alle forme più innovative della creazione e ampliamento della promozione e dello sviluppo di qualsivoglia iniziativa che favorisca scambi culturali, seminari, interventi di collaborazione nell'ambito di ogni settore artistico, nell'ambito regionale, nazionale ed internazionale, contatti, scambi culturali e collaborazioni con soggetti, enti, società ed istituzioni, sia pubblici sia privati, con cui collaborare per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

Art. 3 - Durata

L'Associazione Tersicorea è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario democratico, non persegue fini di lucro. Essa ha durata illimitata

Titolo II Attività esercitate

Art. 4 – Attività dell'Associazione

Per raggiungere gli scopi di cui l'art. 2 l'Associazione potrà promuovere attività permanenti, organizzare manifestazioni internazionali inerenti la documentazione, la conoscenza, la critica nel campo delle arti; quanto sopra anche in collaborazione con Enti e con Istituti italiani e di altri Paesi. L'Associazione, inoltre, potrà svolgere tutte quelle attività ritenute idonee per lo sviluppo delle iniziative dei soggetti aderenti; come esempio, in via puramente esemplificativa e non tassativa: attraverso l'acquisto di spazi pubblicitari e promozionali su quotidiani, riviste, luoghi pubblici, sale cinematografiche, radio, televisione, siti internet o su rete e quant'altro riterrà opportuno e conveniente a tale scopo; attraverso la produzione e la distribuzione di materiale in forma di stampa, digitale o editoriale e di altri mezzi di comunicazione esistenti e da inventare; attraverso l'organizzazione di incontri, convegni, conferenze, dibattiti utili a questo fine; attraverso l'organizzazione di corsi di formazione professionale e culturale.

Potrà organizzare e sostenere economicamente servizi a favore dei suoi associati o di soggetti terzi fra i quali, sempre a titolo puramente esemplificativo, la realizzazione di uffici stampa, consulenze organizzative, fiscali, giuridiche nonché tutto quello che dovesse risultare utile alla promozione ed al buon funzionamento dei soggetti legati al mondo della danza del teatro e delle arti contemporanee.

Art. 5 Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro; Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.lgs 3 luglio 2017, n. 117.

Titolo III Associati

Art. 6 – Adesione all'associazione,

Il numero dei soci è illimitato; possono essere soci dell'Associazione persone fisiche e giuridiche, enti ed organismi pubblici e privati, italiani e stranieri d'ambo i sessi, che condividano l'finalità di cui al precedente art. 3.

L'associazione è caratterizzata inoltre dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche sociali e dall'obbligatorietà del bilancio.

Per essere ammessi come socio è necessario:

- Compilare la domanda d'iscrizione, indicando le generalità, luogo, data di nascita, residenza, recapito e C.F. Il minorenni è rappresentato dai genitori;
- Il diritto di voto viene esercitato dal 18° anno d'età.

E compito del Consiglio Direttivo valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda.

L'accettazione, seguita dall'iscrizione nel libro dei soci da diritto a ricevere la tessera sociale, a frequentare i locali dell'Associazione e a partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla stessa. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Le somme versate per la tessera assicurativa e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso e neppure sono trasmissibili per atti tra vivi. La quota non è rivalutabile

Art. 7 – Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- al pagamento della tessera sociale;
- alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.
- La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni quote di natura patrimoniale.

Art. 8 – Diritti dei soci

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo entro 30 gg. dalla richiesta.

Art. 9 Perdita della qualifica di associato

La qualità di socio si perde per decesso, radiazione, per dimissioni.

- a) quando non si ottempererà alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni, alle deliberazioni degli organi sociali o per qualunque motivo di incompatibilità;
- b) quando si è morosi nel pagamento della tessera delle quote sociali;
- c) quando in qualunque modo, si arrechi danno morale o materiale all'Associazione. Nell'attesa di deliberazione definitiva, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di sospendere temporaneamente il socio da ogni attività dell'Associazione e poter procedere ad un'eventuale istruttoria. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione che deve decidere in merito a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Titolo IV Funzionamento

Art. 10 – Patrimonio sociale – mezzi finanziari e Bilancio Sociale

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) dai fondi di riserva;
- c) dalle somme versate per la tessera assicurativa e per le quote sociali fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- d) dai contributi dei soci; dai contributi straordinari determinati dall'assemblea in denaro o attraverso la fornitura di beni o servizi;
- e) dai contributi di enti e organismi pubblici e privati; erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
- f) dai fondi di riserva;
- g) dal ricavato dell'attività eventualmente svolta dall'associazione;
- h) da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 11 – Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento degli associati;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato delle attività dell'Associazione;
- della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private ;
- dai contributi degli associati e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- dai titoli di solidarietà;
- da attività commerciali marginali.

Art. 12 – Scioglimento e devoluzione del Patrimonio

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente,

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45 c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 13 – Rendiconto economico - Bilancio

L'esercizio finanziario decorre dal primo gennaio al 31 dicembre.

Il Consiglio Direttivo entro il 30 aprile approva la bozza di Bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'assemblea entro il 31 maggio dell'anno successivo per la definitiva approvazione.

Il residuo del bilancio sarà devoluto come segue:

il 10% al fondo di riserva, il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, artistico, sportivo e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Titolo V Organi Statutari dell'Associazione

Art. 14 – L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Essa è costituita da tutti i soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, su delega o in sua assenza, dal Vice o da un terzo dei soci fondatori o effettivi. Essa deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo (entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio) e del bilancio preventivo.

Le assemblee sono convocate con avviso affisso all'interno dei locali dell'Associazione con almeno 10 giorni di preavviso, o con avviso scritto ad ogni socio o tramite altro mezzo di comunicazione idoneo. L'avviso dovrà riportare data, luogo e ordine del giorno dell'Assemblea.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati

L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata per:

- a) impartire le linee generali di condotta dell'Associazione;
- b) approvare annualmente il bilancio preventivo, il rendiconto consuntivo ed i programmi di attività;
- c) eleggere il Presidente;
- d) nominare il Consiglio Direttivo ed eleggerne o revocare in seguito i membri;
- e) integrare e aggiornare lo statuto e/o l'atto costitutivo;
- f) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e impartire direttive per la devoluzione dei beni;
- g) deliberare su ogni altra proposta ovvero provvedere alla delega in tal senso in favore del Presidente o del Consiglio direttivo;
- h) escludere i soci per i motivi indicati nei precedenti articoli;
- i) deliberare su proposta del presidente o del consiglio direttivo, l'ammontare delle quote sociali di partecipazione annue;
- j) deliberare sull'ammissione di nuovi soci attenendosi alle seguenti condizioni: pagamento degli oneri sociali e fiscali per le attività svolte; qualità del programma anche in relazione del territorio in cui si svolge; regolare tenuta della contabilità e della relativa documentazione;
- k) approvare gli stanziamenti per iniziative previste dal 2° comma dell'art. 13 del presente statuto.

L'Assemblea in seduta straordinaria è convocata:

- a) tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- b) su richiesta del Collegio dei Revisori Contabili;
- c) su richiesta motivata di almeno 1/5 dei soci;
- d) Per modifiche al presente statuto e/o per trasformazione, fusione, scioglimento, liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Le deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie, saranno prese, in prima convocazione con maggioranza semplice dei presenti che devono rappresentare almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in

seconda convocazione, invece, le deliberazioni sono valide a maggioranza semplice ovvero metà più uno dei presenti.

Per le deliberazioni aventi ad oggetto: modifiche allo statuto o al regolamento, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le altre delibere saranno valide qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. I soci possono anche farsi rappresentare da un altro socio munito di delega scritta e possono partecipare tutti i soci in regola con le obbligazioni sociali.

Dello svolgimento e delle decisioni dell'assemblea deve essere redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea nominati dall'assemblea stessa.

Art. 15 – Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un minimo 5 ad un massimo di 13 Consiglieri dall'Assemblea, restano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio elegge nel suo seno il vice-presidente, il Segretario Amministrativo che compongono la Presidenza e inoltre fissa la responsabilità e gli incarichi degli altri Consiglieri in ordine all'attività istituzionale. Le funzioni di questi ultimi sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

Il consiglio è convocato dal presidente, su iniziativa propria, o dietro richiesta di un terzo dei membri. Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: • il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione; • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Al Consiglio compete:

- a) predisporre il bilancio preventivo, il rendiconto consuntivo, i programmi di attività e le relazioni sulla stessa;
- b) approvare i regolamenti interni e la pianta organica nonché ogni altro provvedimento concernente il personale;
- c) approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- d) proporre all'assemblea l'ammontare delle quote sociali di partecipazione annue;
- e) deliberare, eventualmente, l'apertura di sedi operative;
- f) delegare al presidente, ai consiglieri o a terzi specifiche attribuzioni e competenze;
- g) provvedere su tutte le questioni delegate dall'assemblea;
- h) eleggere il presidente dell'Associazione;

Può eleggere nell'esercizio delle sue funzioni:

- un Comitato esecutivo composto dal Presidente e da 4 soci determinandone i poteri
- un Vice-Presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento
- un Segretario Generale anche all'infuori dei suoi membri.

Il consiglio è comunque investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.

Art. 16 – Il Presidente

Il presidente è eletto dall'Assemblea dei soci, resta in carica per cinque esercizi e può essere rieletto. Il presidente agisce in conformità alle indicazioni assembleari e del consiglio, di cui fa parte di diritto e ha la legale rappresentanza, anche giudiziale dell'associazione.

Il presidente opera per raggiungere al meglio i fini dell'associazione: illustra all'assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo, i programmi preventivi di attività e le relazioni sullo svolgimento della stessa; svolge le funzioni di tesoriere o nomina a tal fine altro soggetto che impiega correttamente i fondi, provvede alle riscossioni e ai pagamenti, cura la tenuta dei libri contabili; conserva il patrimonio, coordina ed attua le decisioni dei vari organi; espleta ogni altro incarico conferitogli dallo statuto, dall'assemblea e dal consiglio.

Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Art. 17 – Organo di Controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

Art. 18 – Organo di Revisione

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

NORMA DI RINVIO


Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Cagliari, 21.02.2022


Il Consiglio Direttivo

Il Presidente


Pusceddu Simonetta




Puxeddu Francesca




Maimone Sebastiano



Monti Cristina



Comparetti Elisa



AGENZIA ENTRATE
UFFICIO DI CAGLIARI 1

Registrato il

28/2/22

al n. 300

ESENTE

€ 200+64